

# INDICE

**PREMESSA** pag. 2

**CONDIZIONI CONTRATTUALI:**

**A - Regolamento del fondo interno “OVERLAND”** pag. 6

**B - Regolamento del fondo interno “FUTURA”** pag. 7

**C - Regolamento del fondo interno “TECHNOLOGY”** pag. 8

**D - Condizioni contrattuali delle Tariffe 805+408, 807+408 oppure 808+408** pag. 9

**“BPN UNIT MILLENNIO”** Assicurazione Vita Intera a premi ricorrenti connessa al Fondo Interno:

- “OVERLAND” (Tariffa 805)

oppure

- “FUTURA” (Tariffa 807)

oppure

- “TECHNOLOGY” (Tariffa 808)

con garanzia accessoria di premorienza a capitale e premio costanti (Tariffa 408) e con possibilità di versamenti unici integrativi.

**Limitazioni di garanzia relative alla sola garanzia accessoria (Tariffa 408)** pag.18

**E - Assicurazioni senza visita medica**

**NOTA INFORMATIVA:** pag. 20

**Sezione esemplificativa:** pag. 30

(Grafico)

(Progetti esemplificativi)

Testo conforme a quello depositato presso il  
Notaio Michele Biagini di Genova  
con atto del 24/10/2000 repertorio n° 75637/3989

**PREMESSA**

La polizza è articolata in diversi capitoli che seguono un criterio logico e consequenziale. Il rapporto assicurativo è regolato unicamente dalle condizioni contrattuali.

I regolamenti dei fondi interni “OVERLAND”, “FUTURA” e “TECHNOLOGY” specificano le modalità di investimento e di calcolo della quota dei fondi stessi.

La sezione “Definizioni” ha lo scopo di aiutare il lettore nella comprensione dei principali termini assicurativi.

## **SOMMARIO**

### **Parte I – Oggetto del Contratto**

Identifica:

- le prestazioni che la Società corrisponderà ai Beneficiari al verificarsi degli eventi assicurati a condizione che i premi siano stati regolarmente versati;
- i tipi di opzione sulle prestazioni che possono essere esercitate;
- i casi nei quali il decesso dell'Assicurato è escluso dalla garanzia, o la stessa può venire temporaneamente limitata;
- le modalità di versamento dei premi.

### **Parte II – Conclusione del Contratto e Diritto di Recesso**

Specifica:

- l'entrata in vigore della polizza;
- gli obblighi della Società;
- gli effetti delle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato;
- il momento di conclusione del contratto ed i tempi e le modalità di recesso.

### **Parte III – Regolamentazione nel corso del Contratto**

Spiega:

- le condizioni di trasferimento ad altro fondo interno;
- gli effetti dell'interruzione del pagamento dei premi e le modalità di ripresa dei versamenti;
- le condizioni di riscattabilità del contratto, la possibilità di cederlo, darlo in pegno, vincolarlo;
- le condizioni relative ai valori minimi delle prestazioni assicurate sulla garanzia base;
- gli aspetti relativi alle comunicazioni al Contraente.

### **Parte IV – Beneficiari e Pagamenti della Società**

Tratta della designazione dei Beneficiari, degli adempimenti preliminari per il pagamento delle prestazioni a seconda degli eventi verificatisi e delle condizioni relative alla disponibilità delle quotazioni.

### **Parte V – Legge Applicabile, Foro Competente e Fiscalità**

Sottopone il contratto alla legge italiana, indica il foro competente per le controversie relative al contratto e precisa che le imposte sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

### **Parte VI – Limitazioni della Garanzia**

Elenca le limitazioni temporanee di efficacia della garanzia.

## **DEFINIZIONI**

**Società:** è l'impresa, nel caso specifico Novara Vita S. p. A., regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa (Assicuratore).

**Polizza:** è composta dalla scheda copertura e dalle condizioni contrattuali e descrive gli obblighi assunti dall'Assicuratore e dal Contraente.

**Scheda copertura:** è il documento dove vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, la durata contrattuale ecc...).

**Proposta:** è la manifestazione, sotto forma scritta, della volontà di stipulare il contratto di assicurazione da parte del potenziale Contraente.

**Contraente:** è la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con l'Assicuratore, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

**Assicurato:** è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

**Beneficiario:** è la persona fisica o altro soggetto giuridico che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

**Forme assicurative:** le assicurazioni sulla vita si distinguono in :

- assicurazioni "caso vita" che prevedono il pagamento di una rendita o di un capitale alla scadenza contrattuale in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data;
- assicurazioni "temporanee caso morte" che prevedono il pagamento della prestazione nel caso che la morte dell'Assicurato avvenga nel corso della durata contrattuale;
- assicurazioni "vita intera" che prevedono il pagamento della prestazione in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato;
- assicurazioni in forma "mista" che garantiscono il pagamento del capitale sia in caso di morte che in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale.
- operazioni di capitalizzazione che prevedono il pagamento di un capitale alla scadenza del contratto.

**Prestazioni:** sono gli impegni assunti dall'Assicuratore nei confronti del Contraente; consistono in una garanzia base ed in eventuali garanzie accessorie.

**Carenza:** consiste nella sospensione della copertura per il caso di morte da suicidio o da malattia nel caso in cui l'Assicurato non si sottoponga agli accertamenti sanitari richiesti.

**Data di decorrenza del contratto:** è la data di riferimento per la determinazione del premio da corrispondere in relazione alla garanzia prestata. Decreta l'inizio della durata formale del contratto. Qualora sia già stato corrisposto il premio, dalle ore 24 del giorno relativo a tale data, entrano in vigore le garanzie assicurative.

**Data di scadenza della garanzia accessoria:** rappresenta la data in cui termina la garanzia accessoria.

**Data di valorizzazione:** è la data in cui vengono valorizzate tutte le operazioni di assegnazione e/o annullamento delle quote.

**Opzione:** facoltà che ha il Contraente di scegliere, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, alternative diverse da quelle inizialmente previste.

**Premio (Versamento):** somma annua o unica che il Contraente si impegna a versare a fronte delle prestazioni garantite dalla Società.

**Premio netto:** premio dedotti accessori, se previsti, ed imposta sulle assicurazioni.

**Quietanza:** ricevuta di pagamento.

**Caricamento:** parte del premio netto che la Società trattiene per far fronte ai costi gravanti sul contratto.

**Premio ricorrente:** è il premio che viene corrisposto dal Contraente sulla base di un piano di versamenti stabilito alla sottoscrizione della polizza. Il Contraente ha la facoltà, secondo quanto previsto dal contratto, di modificarne l'importo ed il frazionamento ad ogni ricorrenza annuale di polizza, che rappresenta la data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

**Premio unico integrativo:** è il premio che viene corrisposto dal Contraente, in qualunque momento, ad integrazione dei premi ricorrenti.

**Fondo Interno:** è un insieme di attività (quote di OICR, liquidità, ecc.) distinto dagli altri investimenti della Società destinato esclusivamente ai contratti a questo collegati; è suddiviso in quote.

**Quote corrispondenti:** numero di quote del fondo interno corrispondenti alle componenti finanziarie corrisposte per la garanzia base.

**OICR:** Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio disciplinati dal D. Lgs. 24.02.1998 n°58.

**Recesso:** consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso secondo quanto previsto dall'apposito articolo delle condizioni contrattuali.

**Revoca:** consiste nella possibilità che ha il potenziale Contraente, entro la conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dalla sottoscrizione della proposta stessa.

**Riduzione:** consiste nella possibilità che ha il Contraente di sospendere il versamento dei premi e restare assicurato per prestazioni ridotte, determinate secondo quanto indicato nelle condizioni contrattuali.

**Riscatto totale:** consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorso un periodo di tempo minimo, di estinguere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle condizioni contrattuali.

**Riscatto parziale:** consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorso un periodo di tempo minimo, di effettuare prelievi secondo quanto indicato nelle condizioni contrattuali, mantenendo in vigore il contratto.

**Sinistro:** è il termine assicurativo usato per definire l'evento morte dell'Assicurato.

**Riserva matematica:** è l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali.

**Valore minimo:** è la prestazione riferita esclusivamente all'andamento dei fondi interni "OVERLAND" oppure "FUTURA" oppure "TECHNOLOGY" e può risultare inferiore o superiore al valore minimo garantito.

**Valore minimo garantito:** è la prestazione che tutela il Contraente ed i Beneficiari dall'eventuale andamento negativo dei fondi interni "OVERLAND" oppure "FUTURA" oppure "TECHNOLOGY" nel momento della corresponsione del valore minimo.

**Euro:** è la moneta comune dei Paesi aderenti all'Unione Europea che sostituirà le valute nazionali a partire dal gennaio 2002.

## **A – Regolamento del fondo interno "OVERLAND"**

La Società emette contratti speciali che vengono abbinati ad un portafoglio di valori mobiliari, all'uopo costituito, gestito separatamente dagli altri investimenti della Società. Il patrimonio di detto portafoglio è suddiviso in quote di eguale valore.

**Art. 1** – “OVERLAND” è gestito dalla Società secondo le disposizioni del presente regolamento.

**Art. 2** – Gli investimenti di “OVERLAND” sono costituiti da una componente di liquidità e da quote di OICR che soddisfano le condizioni richieste dal D. Lgs. 24.02.1998 n° 58 organizzati in forma di “Fondo comune di investimento” o “SICAV”, nel seguente modo:

- OICR obbligazionari e monetari ed una componente di liquidità fino al limite massimo del 100%; potranno essere detenuti OICR azionari, specializzati e bilanciati nella misura massima del 40%.

**Art. 3** – L’emissione ed il rimborso delle quote vengono effettuati dalla Società in misura corrispondente agli impegni contrattuali. L’emissione ed il rimborso di quote avvengono mediante accredito o addebito al fondo interno “OVERLAND” del loro controvalore in lire o in euro (a seconda delle condizioni di mercato e delle disposizioni legislative vigenti) in base all’ultima valorizzazione della quota disponibile.

**Art. 4** – Il valore unitario della quota del fondo interno “OVERLAND” è determinato dalla Società l’ultimo giorno lavorativo non festivo della settimana sia per le Borse Nazionali sia per la Società. E’ determinato dividendo il valore complessivo del patrimonio per il numero delle quote in circolazione. Considerando tutti i movimenti pervenuti, il valore del patrimonio sarà pari alla somma delle attività gestite al valore di mercato rilevato il giorno stesso, al netto delle commissioni di gestione, delle spese di revisione contabile e delle altre spese inerenti il fondo. Le commissioni annue di gestione non potranno risultare superiori allo 0,50% del patrimonio gestito. Il valore unitario delle quote di “OVERLAND” sarà pubblicato settimanalmente su giornali economici a grande diffusione. Qualora situazioni di forza maggiore non consentano il regolare calcolo e/o la pubblicazione del valore medesimo, questi verranno momentaneamente sospesi.

**Art. 5** – Il fondo interno “OVERLAND” sarà oggetto di revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all’albo speciale di cui all’art. 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58 che accerta la rispondenza della gestione al regolamento del fondo e la quotazione delle parti alla fine di ogni esercizio.

Le spese di revisione sono a carico del fondo interno “OVERLAND”.

**Art. 6** – La Società si riserva di apportare al presente regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione.

## **B – Regolamento del fondo interno “FUTURA”**

La Società emette contratti speciali che vengono abbinati ad un portafoglio di valori mobiliari, all’uopo costituito, gestito separatamente dagli altri investimenti della Società. Il patrimonio di detto portafoglio è suddiviso in quote di eguale valore.

**Art. 1** – “FUTURA” è gestito dalla Società secondo le disposizioni del presente regolamento.

**Art. 2** – Gli investimenti di “FUTURA” sono costituiti da una componente di liquidità e da quote di OICR che soddisfano le condizioni richieste dal D. Lgs. 24.02.1998 n° 58 organizzati in forma di “Fondo comune di investimento” o “SICAV”, nel seguente modo:

- OICR azionari, specializzati e bilanciati fino al limite massimo del 100%; potranno essere detenuti OICR obbligazionari e monetari ed una componente di liquidità nella misura massima del 20%.

**Art. 3** – L’emissione ed il rimborso delle quote vengono effettuati dalla Società in misura corrispondente agli impegni contrattuali. L’emissione ed il rimborso di quote avvengono mediante accredito o addebito al fondo interno “FUTURA” del loro controvalore in lire o in euro (a seconda delle condizioni di mercato e delle disposizioni legislative vigenti) in base all’ultima valorizzazione della quota disponibile.

**Art. 4** – Il valore unitario della quota del fondo interno “FUTURA” è determinato dalla Società l’ultimo giorno lavorativo non festivo della settimana sia per le Borse Nazionali sia per la Società. E’ determinato dividendo il valore complessivo del patrimonio per il numero delle quote in circolazione. Considerando tutti i movimenti pervenuti, il valore del patrimonio sarà pari alla somma delle attività gestite al valore di mercato rilevato il giorno stesso, al netto delle commissioni di gestione, delle spese di certificazione e delle altre spese inerenti il fondo. Le commissioni annue di gestione non potranno risultare superiori allo 0,50% del patrimonio gestito. Il valore unitario delle quote di “FUTURA” sarà pubblicato settimanalmente su giornali economici a grande diffusione. Qualora situazioni di forza maggiore non consentano il regolare calcolo e/o la pubblicazione del valore medesimo, questi verranno momentaneamente sospesi.

**Art. 5** – Il fondo interno “FUTURA” sarà oggetto di revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all’albo speciale di cui all’art. 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58 che accerta la rispondenza della gestione al regolamento del fondo e la quotazione delle parti alla fine di ogni esercizio.

Le spese di revisione sono a carico del fondo interno “FUTURA”.

**Art. 6** – La Società si riserva di apportare al presente regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione.

## **C – Regolamento del fondo interno “TECHNOLOGY”**

La Società emette contratti speciali che vengono abbinati ad un portafoglio di valori mobiliari, all’uopo costituito, gestito separatamente dagli altri investimenti della Società. Il patrimonio di detto portafoglio è suddiviso in quote di eguale valore.

**Art. 1** – “TECHNOLOGY” è gestito dalla Società secondo le disposizioni del presente regolamento.

**Art. 2** – Gli investimenti di “TECHNOLOGY”, nell’ambito del settore tecnologico, soddisfano le condizioni richieste dal D. Lgs. 24.02.1998 n° 58 organizzati in forma di “Fondo comune di investimento” o “SICAV” e si articolano nel seguente modo:

- OICR azionari specializzati e valori mobiliari (titoli di capitale) del settore tecnologico fino al limite massimo del 100%; potranno essere detenuti OICR obbligazionari e/o monetari, valori mobiliari (titoli di debito) del settore tecnologico ed una componente di liquidità nella misura massima del 20%.

**Art. 3** – L’emissione ed il rimborso delle quote vengono effettuati dalla Società in misura corrispondente agli impegni contrattuali. L’emissione ed il rimborso di quote avvengono mediante accredito o addebito al fondo interno “TECHNOLOGY” del loro controvalore in lire o in euro (a seconda delle condizioni di mercato e delle disposizioni legislative vigenti) in base all’ultima valorizzazione della quota disponibile.

**Art. 4** – Il valore unitario della quota del fondo interno “TECHNOLOGY” è determinato dalla Società l’ultimo giorno lavorativo non festivo della settimana sia per le Borse Nazionali sia per la Società. E’ determinato dividendo il valore complessivo del patrimonio per il numero delle quote in circolazione. Considerando tutti i movimenti pervenuti, il valore del patrimonio sarà pari alla somma delle attività gestite al valore di mercato rilevato il giorno stesso, al netto delle commissioni di gestione, delle spese di certificazione e delle altre spese inerenti il fondo. Le commissioni annue di gestione non potranno risultare superiori all’1% del patrimonio gestito. Il valore unitario delle quote di “TECHNOLOGY” sarà pubblicato settimanalmente su giornali economici a grande diffusione. Qualora situazioni di forza maggiore non consentano il regolare calcolo e/o la pubblicazione del valore medesimo, questi verranno momentaneamente sospesi.

**Art. 5** – Il fondo interno “TECHNOLOGY” sarà oggetto di revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all’albo speciale di cui all’art. 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58 che accerta la rispondenza della gestione al regolamento del fondo e la quotazione delle parti alla fine di ogni esercizio.

Le spese di revisione sono a carico del fondo interno “TECHNOLOGY”.

**Art. 6** – La Società si riserva di apportare al presente regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione.

## **D – Condizioni contrattuali (tariffa 805+408 oppure tariffa 807+408 oppure 808+408)**

ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMI RICORRENTI CONNESSA AL FONDO INTERNO “OVERLAND” (TARIFFA 805) OPPURE “FUTURA” (TARIFFA 807) OPPURE “TECHNOLOGY” (TARIFFA 808) CON GARANZIA ACCESSORIA DI



PREMORIENZA A CAPITALE E PREMIO COSTANTI (TARIFFA 408) E CON POSSIBILITA' DI VERSAMENTI UNICI INTEGRATIVI .

## PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

### *Sezione prima – Prestazioni*

#### **Articolo 1 – Prestazioni assicurate**

“BPN UNIT MILLENNIO” è un piano assicurativo caratterizzato e composto da una garanzia base e da una garanzia accessoria.

#### Garanzia Base a Vita Intera (Tariffa 805 oppure Tariffa 807 oppure Tariffa 808)

La garanzia base consiste nell’impegno, da parte della Società, di pagare ai Beneficiari designati in caso di decesso dell’Assicurato, un capitale pari al prodotto del numero di quote risultanti sul contratto alla data di decesso, per il loro valore unitario alla data di pervenimento alla Società della documentazione completa e valorizzato come espresso al successivo articolo17.

Valori minimi garantiti:

Il capitale liquidabile non potrà, comunque, risultare inferiore a:

- **In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza della garanzia accessoria, indicata in scheda copertura:**
  1. al cumulo delle componenti finanziarie investite ciascuna di esse incrementata del 2,5% annuo composto posticipato, per il periodo che intercorre tra la data di incasso e la data di decesso (valido sia per la tariffa 805 collegata al fondo interno “OVERLAND”, sia per la tariffa 807 collegata al fondo interno “FUTURA”).
  2. al cumulo delle componenti finanziarie investite (valido per la tariffa 808 collegata al fondo interno “TECHNOLOGY”).
- **In caso di decesso dell’Assicurato dopo la scadenza della garanzia accessoria, indicata in scheda copertura,** al cumulo delle componenti finanziarie investite prima della data di scadenza della garanzia accessoria (valido per la tariffa 805 collegata al fondo interno “OVERLAND”).

**In caso di decesso dell’Assicurato dopo la scadenza della garanzia accessoria, indicata in scheda copertura,** qualora sia stata scelta la tariffa 807 collegata al fondo interno “FUTURA” oppure sia stata scelta la tariffa 808 collegata al fondo interno “TECHNOLOGY”, la Società non riconoscerà alcun valore minimo garantito.

Il decesso dell’Assicurato comporta l’immediata estinzione del contratto.

La Società si riserva di apportare alle presenti condizioni contrattuali quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi normativi da parte degli enti competenti. Le nuove condizioni verranno applicate alle prestazioni assicurate derivanti dai premi versati dalla prima ricorrenza annuale di polizza successiva all’entrata in vigore delle modifiche.

#### Garanzia Accessoria Temporanea di premorienza a capitale costante (Tariffa 408)

In caso di decesso dell’Assicurato prima della data di scadenza di tale garanzia indicata nella scheda copertura, e sempre che essa risulti in vigore, la Società corrisponderà il capitale costante, indicato sulla scheda copertura che è pari a lire 10.000.000.

La garanzia accessoria si estinguerà alla data di scadenza riportata in scheda copertura e la relativa componente finanziaria rimarrà acquisita alla Società.

Il Contraente corrisponderà i premi ricorrenti, per il numero di anni che intercorrono tra la data di decorrenza e la data di scadenza della garanzia accessoria indicata in scheda copertura, ma comunque non oltre la data di decesso dell'Assicurato.

L'estinzione per qualunque causa della garanzia base a vita intera comporta la risoluzione del contratto e di conseguenza anche l'estinzione della garanzia accessoria.

## **Articolo 2 – Opzioni**

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, mediante richiesta scritta inoltrata alla Società, il Contraente può chiedere che il valore del riscatto totale, disciplinato dal successivo articolo 9, venga convertito in una delle seguenti forme:

- a) una rendita vitalizia finché l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita, da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato), e successivamente vitalizia finché l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita su due Assicurati – previa designazione del secondo Assicurato – da corrispondere finché entrambi siano in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, sull'Assicurato superstite, finché quest'ultimo sia in vita.

I coefficienti per la determinazione dei valori della rendita di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché le modalità di rivalutazione della stessa, sono quelli che la Società comunicherà al momento della richiesta.

La rendita verrà corrisposta in rate posticipate con la rateazione indicata al momento della richiesta. Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile.

## **Articolo 3 - Rischio di morte**

Premesso che le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte, complete e veritiere, la garanzia per il rischio di morte copre qualunque causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' comunque escluso dalla garanzia il decesso causato da:

1. dolo del Contraente o del Beneficiario;
2. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
3. partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
4. partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
5. incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
6. suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto.

Nei casi di esclusione di cui ai suddetti punti 1., 2., 3., la Società non corrisponde alcun importo, mentre nei restanti casi, la Società corrisponde la prestazione assicurata della garanzia base insieme alla riserva matematica della garanzia accessoria calcolata al momento del decesso.

## *Sezione seconda – Premio*

Ciascun premio ricorrente è determinato da una parte destinata all'investimento nel fondo interno prescelto e da una parte utilizzata per finanziare la garanzia accessoria, mentre i premi unici integrativi sono destinati esclusivamente all'investimento nel fondo interno prescelto.

## **Articolo 4 – Premio**

### Modalità di pagamento dei premi ricorrenti e premi unici integrativi

Il premio ricorrente, indicato sulla scheda copertura, è dovuto (unitamente ad accessori ed imposte sulle assicurazioni) alla data di decorrenza del contratto ed ad ogni successiva ricorrenza annuale di polizza. Deve essere corrisposto sino alla scadenza della garanzia accessoria indicata nella scheda copertura, ma comunque non oltre la rata in corso alla data di decesso dell'Assicurato.

Il primo premio ricorrente dovrà essere corrisposto in rata annuale all'atto della sottoscrizione del contratto.

Ad ogni ricorrenza annuale di polizza, il Contraente può chiedere alla Società di modificare la cadenza dei versamenti dei premi tra annuale, semestrale e mensile nonché di aumentare o diminuire l'ammontare di ciascun premio ricorrente.

Il premio ricorrente non può risultare inferiore all'importo minimo di lire 2.400.000 (1.239,50 euro) se annuale, di lire 1.200.000 (619,75 euro) se semestrale e lire 200.000 (103,29 euro) se mensile.

Sulle polizze in vigore, potranno essere corrisposti, in qualunque momento, premi unici integrativi ciascuno di importo non inferiore a lire 500.000 (258,23 euro) che daranno origine a capitali integrativi del capitale relativo alla garanzia base.

A fronte del pagamento del premio la Società rilascia quietanza della somma versata:

- per la rata di perfezionamento (prima rata) sulla scheda copertura;
- per le rate successive sulla quietanza o idoneo documento sostitutivo.

Il documento quietanzato, affinché sia valido, deve riportare oltre al numero di polizza, al nominativo del Contraente, alla scadenza della rata pagata, all'importo pagato, la data del pagamento e la firma della persona autorizzata da NOVARA VITA S. p. A. che ha materialmente incassato la somma.

I mezzi di pagamento previsti sono:

- bonifico bancario;
- assegno circolare non trasferibile intestato alla Società;
- assegno bancario non trasferibile s.b.f. intestato alla Società.

L'ultimo mezzo di pagamento si considera effettuato alla data di pervenimento alla Società della comunicazione bancaria.

Qualora i versamenti siano effettuati tramite strumenti bancari, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza.

### Garanzia accessoria

Da ciascuna rata di premio ricorrente incassata viene prelevata la componente destinata a finanziare la garanzia accessoria che rimarrà costante.

### Investimento nel fondo e valore unitario delle quote

I premi incassati, al netto di:

- imposte, accessori, caricamenti
- costo dei valori minimi garantiti della garanzia base che è pari allo 0,10% per il fondo interno "OVERLAND", 0,115% per il fondo interno "FUTURA" e 0,50% per il fondo interno "TECHNOLOGY", nel caso di premi corrisposti prima della scadenza della garanzia accessoria
- costo della garanzia accessoria nel caso di premi ricorrenti

costituiscono la componente finanziaria investita nel fondo interno scelto dal Contraente.

A fronte di tale operazione la Società assegna al contratto un numero di quote che si ottiene dal rapporto tra la componente finanziaria investita ed il valore unitario della quota del fondo interno prescelto relativo all'ultima quotazione disponibile precedente la data di incasso.

### Caricamenti

Per ciascun premio versato, l'importo a copertura delle spese sarà pari a:

- un importo fisso di lire 48.000, lire 24.000, lire 4.000, rispettivamente per i versamenti con cadenza annuale, semestrale e mensile; per i versamenti unici integrativi l'importo fisso è pari lire 10.000;
- ad una percentuale del premio versato al netto di accessori e delle imposte sulle assicurazioni, pari a:
  - 5,00% se il cumulo dei premi lordi accantonati non è superiore a lire 50.000.000 (25.822,84 euro);
  - 4,75% se il cumulo dei premi lordi accantonati è superiore a lire 50.000.000 (25.822,84 euro) ma non superiore a lire 100.000.000 (51.645,69 euro);
  - 4,50% se il cumulo dei premi lordi accantonati è superiore a lire 100.000.000 (51.645,69 euro) ma non superiore a lire 150.000.000 (77.468,53 euro);
  - 4,25% se il cumulo dei premi lordi accantonati è superiore a lire 150.000.000 (77.468,53 euro) ma non superiore a lire 200.000.000 (103.291,38 euro);
  - 4,00% se il cumulo dei premi lordi accantonati è superiore a lire 200.000.000 (103.291,38 euro) ma non superiore a lire 300.000.000 (154.937,07 euro);
  - 3,50% se il cumulo dei premi lordi accantonati è superiore a lire 300.000.000 (154.937,07 euro) ma non superiore a lire 400.000.000 (206.582,76 euro);
  - 3,00% se il cumulo dei premi lordi accantonati è superiore a lire 400.000.000 (206.582,76 euro) ma non superiore a lire 500.000.000 (258.228,45 euro);
  - 2,50% se il cumulo dei premi lordi accantonati è superiore a lire 500.000.000 (258.228,45 euro) ma non superiore a lire 750.000.000 (387.342,67 euro);
  - 2,00% se il cumulo dei premi lordi accantonati è superiore a lire 750.000.000 (387.342,67 euro) ma non superiore a lire 1.000.000.000 (516.456,90 euro);
  - 1,50% se il cumulo dei premi lordi accantonati è superiore a lire 1.000.000.000 (516.456,90 euro).

Per cumulo dei premi lordi accantonati si intende la somma dei premi lordi versati, eventualmente abbattuta in funzione dei riscatti parziali liquidati e aumentata dell'importo del premio lordo contestualmente versato.

## **PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO**

### **Articolo 5 – Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione**

Il contratto è concluso nel giorno in cui:

- la scheda copertura, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato

oppure

- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la scheda copertura debitamente firmata o la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno, se successivo, indicato sulla scheda copertura quale data di decorrenza.

### **Articolo 6 – Obblighi della Società**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da Essa firmate.

### **Articolo 7 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

- a) quando esiste dolo o colpa grave, ha il diritto:
- di annullare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
  - di rifiutare, in caso di sinistro ed in ogni tempo, il pagamento del capitale assicurato relativo alla garanzia accessoria (tariffa 408);
- b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto, ai sensi dell'articolo 1893 del Codice Civile:
- di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
  - di ridurre, in caso di sinistro e in ogni tempo, il capitale assicurato relativo alla garanzia accessoria (tariffa 408) in relazione al maggior rischio accertato.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

### **Articolo 8 – Revocabilità della Proposta e diritto di recesso dal contratto**

La proposta è revocabile fino a quando il contratto non sia stato concluso.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto al netto dell'imposta sulle assicurazioni, della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e della somma di lire 50.000.

## **PARTE III – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO**

### **Articolo 9 – Riscatto**

Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto riportata sulla scheda copertura, il Contraente può richiedere, a mezzo di dichiarazione scritta alla Società, il riscatto totale o parziale del contratto.

#### Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto (garanzia base e garanzia accessoria) con effetto dalla data di richiesta.

Il valore di riscatto totale è pari al prodotto del numero di quote risultanti sul contratto alla data di richiesta per il loro valore unitario, valorizzato come espresso al successivo articolo 17.

Solo nel caso in cui la data di richiesta sia successiva alla data di scadenza della garanzia accessoria indicata in scheda copertura ed il fondo interno sia "OVERLAND", il valore di riscatto totale non potrà essere inferiore al cumulo delle componenti finanziarie investite nel fondo stesso corrisposte prima della data di scadenza della garanzia accessoria.

#### Riscatto parziale

Il riscatto parziale consiste in un prelievo di quote con conseguente riduzione delle prestazioni della garanzia base con effetto dalla data della richiesta mantenendo in vigore il contratto.

La richiesta dovrà precisare il numero di quote, oggetto del prelievo, che non potranno essere inferiori a 100. Qualora il numero di quote risultanti sul contratto successivamente a tale operazione, di seguito definite quote residue, siano inferiori a 100, si conviene che la richiesta di riscatto parziale abbia valore di richiesta di riscatto totale.

Il valore di riscatto parziale è pari al prodotto del numero di quote richieste per il valore unitario delle stesse, valorizzato come espresso al successivo articolo 17, ridotto di lire 50.000.

Il numero di quote residue, come sopra definite, è pari alla differenza tra il numero di quote risultanti sul contratto prima della richiesta ed il numero di quote richieste.

Inoltre, ciascuna componente finanziaria investita nel fondo interno prescelto verrà ridotta nella misura corrispondente al rapporto tra il numero di quote riscattate ed il numero di quote risultanti alla data di richiesta.

A seguito del riscatto parziale, la Società emette apposita appendice di polizza regolante le modalità e gli effetti di tale operazione.

#### **Articolo 10 – Trasferimento ad altro fondo interno**

Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto riportata sulla scheda copertura, il Contraente può richiedere, a mezzo di dichiarazione scritta alla Società, il trasferimento totale ad altro fondo interno.

La richiesta di trasferimento comporta l'assegnazione al nuovo fondo interno di nuove quote in luogo di quelle risultanti nel fondo interno di provenienza, al momento della richiesta, con conseguente annullamento di queste ultime.

L'ammontare da trasferire, ai soli fini dei valori minimi, viene considerato quale componente finanziaria investita nel nuovo fondo interno ed è pari al prodotto del numero di quote del fondo interno di provenienza risultanti sul contratto, alla data di richiesta, per il relativo valore unitario, dedotte lire 50.000. Solo nel caso in cui la data di richiesta sia successiva alla data di scadenza della garanzia accessoria indicata in scheda copertura ed il fondo interno sia "OVERLAND", l'ammontare da trasferire non potrà essere inferiore al cumulo delle componenti finanziarie investite nel fondo stesso corrisposti prima della data di scadenza della garanzia accessoria.

Il numero di quote del nuovo fondo interno, che verranno assegnate al contratto, è pari al rapporto fra l'ammontare trasferito ed il valore unitario delle quote stesse, valorizzato come espresso al successivo articolo 17.

Successivamente alla data di richiesta, il contratto sarà soggetto alle norme tariffarie, al regolamento ed alle condizioni contrattuali relative al nuovo fondo interno, anche per quanto attiene all'eventuale presenza di valori minimi garantiti.

#### **Articolo 11 – Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione o riduzione del contratto**

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio ricorrente, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, costituisce – a partire da quest'ultima data – interruzione del pagamento dei premi e determina i seguenti effetti:

##### Garanzia Base a Vita Intera (Tariffa 805 oppure Tariffa 807 oppure Tariffa 808)

La garanzia base a vita intera rimane in vigore per un capitale pari al valore delle quote risultanti sul contratto alla data di sospensione del pagamento premi.

Il Contraente avrà comunque la facoltà di effettuare in qualsiasi momento versamenti unici integrativi.

##### Garanzia Accessoria Temporanea di premiorienza a capitale costante (Tariffa 408)

La garanzia accessoria si estingue e la relativa componente destinata al finanziamento della stessa resta acquisita alla Società. In caso di decesso dell'Assicurato entro i 30 giorni successivi alla scadenza di una rata di premio ricorrente rimasta insoluta, verrà riconosciuto ai Beneficiari il capitale relativo alla garanzia accessoria, che è pari a lire 10 milioni, diminuito della parte di rata di premio scaduta e non corrisposta, destinata a finanziare la suddetta garanzia accessoria.

A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

### **Articolo 12 – Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto**

#### Garanzia Base a Vita Intera (Tariffa 805 oppure Tariffa 807 oppure Tariffa 808)

Nel periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza della garanzia accessoria indicate in scheda copertura, il Contraente ha facoltà, entro 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio ricorrente rimasta insoluta, di riprendere il pagamento dei premi ricorrenti relativi alla garanzia base con la corresponsione delle rate arretrate e senza l'applicazione di alcun onere. Il relativo numero di quote verrà determinato sulla base del valore unitario della quota alla data di incasso di tutte le rate arretrate corrisposte e valorizzate come espresso al successivo articolo 17.

#### Garanzia Accessoria Temporanea di premorienza a capitale costante (Tariffa 408)

Entro sei mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi il Contraente può riattivare la garanzia accessoria, pagando un premio di riattivazione pari alle rate di premio arretrate, destinate a finanziare tale garanzia.

Trascorsi sei mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi la riattivazione della garanzia accessoria è inoltre subordinata ad espressa domanda del Contraente ed accettazione della Società che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

La riattivazione della garanzia accessoria ripristina – con effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento – le prestazioni assicurate ai valori contrattualmente riconosciuti fino al momento della sospensione del pagamento dei premi.

Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, la garanzia accessoria non può più essere riattivata.

La ripresa del pagamento dei premi ricorrenti è subordinata alla riattivazione della garanzia accessoria. Qualora quest'ultima non venga riattivata sarà comunque possibile effettuare versamenti unici integrativi.

### **Articolo 13 – Cessione, pegno e vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale del documento di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto e prestito richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

### **Articolo 14 – Comunicazioni al Contraente**

#### Comunicazione delle quote acquisite

La Società invierà, entro 30 giorni dalla data di valorizzazione, la comunicazione delle quote risultanti sul contratto in relazione al premio corrisposto, unitamente all'indicazione delle modalità di determinazione.

#### Rendiconto

Nel corso della durata contrattuale, la Società invierà, annualmente, un riepilogo al 31 dicembre, in cui figureranno la sintesi delle prestazioni assicurative e le movimentazioni effettuate nell'anno.

## **PARTE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETA'**

### **Articolo 15 – Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

### **Articolo 16 – Pagamenti della Società**

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare, la Società richiede la seguente documentazione:

- **per i pagamenti conseguenti al riscatto:** originale della scheda copertura ed eventuali appendici; fotocopia di un regolare documento di identità del Contraente; codice fiscale del Contraente. Inoltre, quando il riscatto è richiesto nel primo quinquennio dall'emissione del contratto ed il premio pagato è stato portato in detrazione sull'apposita dichiarazione dei redditi, viene applicata ritenuta d'acconto; qualora il premio non fosse stato portato in detrazione, o fosse stato portato solo parzialmente, al fine della corretta applicazione della ritenuta d'acconto, è necessario presentare una attestazione datata e sottoscritta con firma non autenticata (autocertificazione) comprovante l'ammontare del premio portato o non in detrazione;
- **per i pagamenti conseguenti ad una delle forme di rendita indicate all'articolo 2,** è richiesta un'attestazione datata e sottoscritta dall'Assicurato con firma non autenticata (autocertificazione) comprovante l'esistenza in vita dello stesso alla data di scadenza di ciascuna rata di rendita da erogare;
- **per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, qualora la garanzia accessoria sia in vigore:** originale della scheda copertura ed eventuali appendici; certificato di morte dell'Assicurato; relazione sanitaria redatta dall'ultimo medico curante e dichiarazione del medesimo rilasciata sul modulo del ricettario, attestante la compilazione del predetto modello; copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota; documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio); originale dell'atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se il Contraente-Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui dev'essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sulla scheda copertura risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto



notorio dovrà altresì riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'Art.4 legge 4/1/1968, n°15, che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

- **per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, qualora la garanzia accessoria non sia in vigore:** originale della scheda copertura ed eventuali appendici; certificato di morte dell'Assicurato; originale dell'atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se il Contraente-Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui dev'essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sulla scheda copertura risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà altresì riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'Art.4 legge 4/1/1968, n°15, che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o presso i soggetti da Essa abilitati, contro rilascio di regolare quietanza.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine ed a partire dal medesimo sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al saggio legale in vigore.

Effettuato il pagamento dovuto al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si è verificato per primo:

- riscatto,
  - conversione del riscatto totale o di parte di esso in una delle forme di rendita indicate all'articolo 2,
  - decesso dell'Assicurato,
- nulla è più dovuto dalla Società.

#### **Articolo 17 – Determinazione della data effettiva di valorizzazione e disponibilità delle quotazioni**

La data effettiva di valorizzazione coincide con il lunedì. Qualora situazioni di forza maggiore non consentano il regolare svolgimento dell'operazione, verrà utilizzato il primo giorno utile lavorativo della settimana.

In tale data, in base al valore unitario definito nei regolamenti dei fondi interni "OVERLAND" oppure "FUTURA" oppure "TECHNOLOGY", verranno valorizzate tutte le operazioni, di assegnazione e/o annullamento delle quote, che hanno come data di emissione,

richiesta e ricorrenza dal lunedì alla domenica della settimana precedente alla data di valorizzazione.

Qualora situazioni di forza maggiore non consentano il regolare svolgimento delle operazioni sopra descritte, verrà utilizzata quale data effettiva di valorizzazione il lunedì, o il primo giorno utile lavorativo, successivo alla ripresa del calcolo del valore unitario.

## **PARTE V – LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E FISCALITA'**

### **Articolo 18 – Rinvio alle norme di legge e foro competente**

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni valgono le norme di legge.

In particolare, per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente od il Beneficiario.

### **Articolo 19 – Imposte**

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

## **PARTE VI – LIMITAZIONI DI GARANZIA RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA ACCESSORIA (TARIFFA 408)**

### **E – Assicurazioni senza visita medica**

Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga agli accertamenti sanitari richiesti dalla Società, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni contrattuali, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore del contratto ed il contratto stesso sia al corrente con il pagamento dei premi, la Società corrisponderà – in luogo del capitale assicurato con la garanzia accessoria (tariffa 408) – una somma pari all'ammontare dei premi versati per la predetta garanzia accessoria, al netto di accessori ed imposte.

La Società non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta di:

- a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto;
- c) infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all'articolo 3 delle condizioni contrattuali) l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato dalla garanzia accessoria (tariffa 408) non sarà pagato.

La Società assicura senza visita medica sulla vita di uno stesso Assicurato, con uno o più contratti stipulati nell'ultimo quinquennio, fino ad un capitale caso morte massimo di lire 150.000.000.

Qualora in seguito alla coesistenza di più contratti emessi dalla Società in uno stesso quinquennio tale limite venisse superato, la garanzia sarà limitata al predetto capitale massimo e la Società rimborserà al Contraente, senza interessi ed al netto di accessori ed imposta sulle assicurazioni, i premi della garanzia accessoria relativi alla parte di capitale eccedente.

## NOTA INFORMATIVA

### PREMESSA

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio; è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Si raccomanda, in ogni caso, l'attenta lettura delle condizioni contrattuali e di chiedere al Consulente assicurativo ogni eventuale chiarimento prima di firmare la proposta o la polizza di assicurazione.

### INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

#### **Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.**

NOVARA VITA è una Società per azioni con Sede e Direzione Generale in Italia e più precisamente:

SEDE LEGALE: NOVARA - VIA NEGRONI 12

SEDE SECONDARIA: GENOVA - VIA V DICEMBRE 3  
(Direzione Generale e Amministrativa)  
Tel. 010/55461 Fax 010/5546237

E' un'Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e di capitalizzazione con D.M. n. 17863 del 15/9/1988 (G.U. n. 223 del 22/9/1988) e registrata al Tribunale di Novara al n. 15284 - C. F. 02881780106 e P.IVA. 01555640034.

Il Capitale Sociale ammonta a Euro 25.000.000 interamente versato.

La Compagnia è controllata congiuntamente da:

**GRUPPO BANCA POPOLARE DI NOVARA - E - GRUPPO SAI**

### INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

#### **1. Informazioni relative a "BPN UNIT MILLENNIO" (tariffa 805 oppure tariffa 807 oppure tariffa 808)**

"BPN UNIT MILLENNIO" è una polizza di assicurazione sulla vita che appartiene alla categoria delle cosiddette "Unit Linked" (agganciate a quote). La principale caratteristica di queste forme assicurative consiste nel fatto di avere le prestazioni direttamente collegate al valore di un fondo interno composto da quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) organizzati in forma di "Fondo comune di investimento" o "SICAV".

Pertanto le assicurazioni "Unit Linked" comportano rischi finanziari a carico dei Contraenti riconducibili alle possibili variazioni del valore unitario delle quote del fondo interno le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo e di cambio delle attività finanziarie in cui l'OICR investe.

Il Contraente può scegliere fra tre linee di investimento rappresentate dai fondi interni collegate a “**BPN UNIT MILLENNIO**” le cui caratteristiche sono riportate nel successivo punto 2.

### 1.1 Prestazioni

“**BPN UNIT MILLENNIO**” è composta da una garanzia base in forma vita intera (tariffe 805 oppure 807 oppure 808), collegata ad un fondo interno che investe prevalentemente in quote di OICR del Gruppo di appartenenza della Società e da una garanzia accessoria in forma temporanea per il caso di morte (tariffa 408).

La garanzia base offre la prestazione principale mentre la garanzia accessoria offre la prestazione aggiuntiva.

**La prestazione principale** consiste nell’impegno da parte della Società di pagare un capitale al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- Riscatto totale del contratto, a seguito di richiesta scritta del Contraente, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza e che l’Assicurato sia in vita. In tal caso l’importo liquidabile è pari al prodotto del numero di quote risultanti sul contratto alla data di richiesta per il loro valore unitario valorizzato il 1° lunedì successivo alla data di richiesta stessa.

oppure

- Dopo il decesso dell’Assicurato, ai Beneficiari designati dal Contraente. In tal caso l’importo liquidabile è pari al prodotto del numero di quote risultanti sul contratto alla data di decesso per il loro valore unitario alla data di pervenimento alla Società della documentazione completa, valorizzato il 1° lunedì successivo alla data di pervenimento stessa.

### Valori minimi garantiti delle prestazioni assicurate sulla garanzia base

Abbiamo prima sottolineato come le assicurazioni “Unit Linked” comportino rischi finanziari. Chi sottoscrive “**BPN UNIT MILLENNIO**” ha, tuttavia, nei casi di seguito precisati, la certezza di non perdere quanto investito e di assicurare agli eredi l’investimento rivalutato.

Qualora il **decesso** dell’Assicurato si verifichi **prima della data di scadenza della garanzia accessoria**, la Società garantisce la liquidazione di un capitale minimo pari:

1. al cumulo delle componenti finanziarie investite nel fondo interno “OVERLAND” oppure “FUTURA”, ciascuno di esse rivalutata nella misura del 2,5% annuo composto posticipato per il periodo che intercorre tra la data di incasso e la data di decesso.
2. al cumulo delle componenti finanziarie investite nel fondo interno “TECHNOLOGY”.

Ciascuna componente finanziaria investita nel fondo interno, prima della data di scadenza della garanzia accessoria, verrà considerata al netto di eventuali riscatti parziali avvenuti successivamente alla data di incasso.

Qualora venga richiesto il **riscatto totale** o si verifichi il **decesso** dell’Assicurato **oltre la data di scadenza della garanzia accessoria**, la Società garantisce un capitale minimo pari al cumulo delle componenti finanziarie investite nel fondo interno “OVERLAND” (al netto di eventuali riscatti parziali avvenuti successivamente alla rispettiva data di incasso) corrisposti prima della data di scadenza della garanzia accessoria indicata in scheda copertura.

**La prestazione aggiuntiva**, acquisita con la garanzia accessoria temporanea di premorienza a capitale costante, consiste nella liquidazione del capitale indicato in scheda copertura, nel caso che il decesso dell’Assicurato avvenga prima della data di scadenza della garanzia accessoria stessa e sempre che questa risulti in vigore. Trascorso tale periodo, senza che sia avvenuto il decesso dell’Assicurato, la garanzia accessoria si estinguerà ed i relativi premi pagati rimarranno acquisiti alla Società.

Il capitale assicurato da tale garanzia accessoria, che è pari a lire 10 milioni, rimarrà costante per il periodo anzidetto ed al verificarsi del decesso dell'Assicurato sarà liquidato congiuntamente al capitale per il caso di morte assicurato con la garanzia base.

In fase di sottoscrizione, si dovrà compilare un questionario sullo stato di salute dell'Assicurato ed eventualmente, anche su richiesta della Società, sottoporsi agli accertamenti sanitari.

Qualora l'Assicurato non produca visita medica oppure – se richiesto – il test HIV, alla garanzia accessoria verranno applicate le cosiddette “carenze”. Esse sono disciplinate nel contratto e consistono nella sospensione temporanea della copertura per il caso di morte da malattia (con le esclusioni previste dalle condizioni contrattuali). La sospensione è operante – sulla sola garanzia accessoria – dall'entrata in vigore della polizza e per cinque anni nel caso che il decesso dell'Assicurato sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS). In tutti gli altri casi la carenza sarà operante soltanto per i primi sei mesi dall'entrata in vigore della polizza.

Le carenze determinano i seguenti effetti:

- nel caso in cui la morte dell'Assicurato sopravvenga per AIDS, la Società non corrisponderà alcuna somma;
- negli altri casi, la Società corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, la somma dei premi netti versati.

**Opzioni.** Il Contraente, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, può richiedere che il valore del riscatto totale venga convertito in una delle seguenti forme:

- a) una rendita vitalizia finché l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita, da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato), e successivamente vitalizia finché l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita su due Assicurati – previa designazione del secondo Assicurato – da corrispondere finché entrambi siano in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, sull'Assicurato superstite, finché quest'ultimo sia in vita.

## **1.2 Durata dell'Assicurazione**

La durata della garanzia base è “a vita intera”, ovvero è valida fino al decesso dell'Assicurato o alla richiesta di riscatto del contratto.

Per quanto concerne la garanzia accessoria la durata corrisponde al periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza della garanzia accessoria stessa, entrambe indicate sulla scheda copertura.

## **1.3 Informazione sui premi**

Da ciascun premio ricorrente – dedotte le imposte ed i caricamenti – viene prelevata la componente finanziaria destinata all'acquisto di quote del fondo interno e la componente destinata a finanziare la garanzia accessoria. Ciascun premio unico integrativo – dedotte le imposte ed i caricamenti – viene invece destinato interamente all'acquisto delle quote del fondo interno.

## **1.4 Modalità e durata dei versamenti**

L'assicurazione richiede il versamento di premi ricorrenti da effettuare per un periodo, corrispondente al periodo di validità della garanzia accessoria, che è pari a 5 anni. Il primo premio ricorrente dovrà essere corrisposto in rata annuale all'atto della sottoscrizione del contratto.

Negli anni successivi al primo, ad ogni ricorrenza annuale di polizza, il Contraente ha facoltà di modificare sia la frequenza dei versamenti in semestrale o mensile sia l'importo del premio ricorrente. Il premio ricorrente non può risultare inferiore all'importo minimo di lire

2.400.000 (1.239,50 euro) se annuale, di lire 1.200.000 (619,75 euro) se semestrale e lire 200.000 (103,29 euro) se mensile.

E' inoltre possibile effettuare dei versamenti aggiuntivi sulla sola garanzia principale in qualsiasi momento – anche oltre la scadenza della garanzia accessoria – e per un importo non inferiore a lire 500.000 (258,23 euro).

A fronte del pagamento del premio la Società rilascia quietanza della somma versata:

- per la rata di perfezionamento (prima rata) sulla scheda copertura;
- per le rate successive sulla quietanza o idoneo documento sostitutivo.

Il documento quietanzato, affinché sia valido, deve riportare oltre al numero di polizza, al nominativo del Contraente, alla scadenza della rata pagata, all'importo pagato, la data del pagamento e la firma della persona autorizzata da NOVARA VITA S. p. A. che ha materialmente incassato la somma.

I mezzi di pagamento previsti sono :

- bonifico bancario;
- assegno circolare non trasferibile intestato alla Società;
- assegno bancario non trasferibile s.b.f. intestato alla Società.

L'ultimo mezzo di pagamento si considera effettuato alla data di pervenimento alla Società della comunicazione bancaria.

Qualora i versamenti siano effettuati tramite strumenti bancari, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza.

### **1.5 Conversione dei premi e delle prestazioni in quote**

Il numero di quote del fondo interno da assegnare al contratto, viene determinato dividendo la componente finanziaria relativa alla garanzia base per il valore unitario della quota del fondo interno prescelto relativo all'ultima quotazione disponibile precedente la data di incasso.

### **1.6 Caricamenti ed oneri a carico del Contraente**

Il Contraente potrà chiedere al Consulente Assicurativo chiarimenti in ordine agli elementi che concorrono a determinare il premio. Su richiesta del Contraente, il Consulente fornirà l'indicazione del caricamento e cioè della parte del premio che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto.

Nel caso di recesso, riscatto parziale o di trasferimento da un fondo interno ad un altro, il valore così determinato verrà ridotto di lire 50.000.

### **1.7 Interruzione e ripresa del pagamento dei premi**

Il Contraente può interrompere il pagamento dei premi ricorrenti con i seguenti effetti:

- la garanzia base a vita intera rimane in vigore per un capitale pari al valore delle quote risultanti sul contratto fino a quel momento, eventualmente dedotto il valore delle quote corrispondenti a riscatti parziali richiesti;
- la garanzia accessoria si estingue e la componente corrisposta per il finanziamento della stessa risulta acquisita alla Società.

E' data facoltà al Contraente, non oltre 12 mesi dalla prima rata di premio ricorrente rimasta insoluta ed alle condizioni previste dal contratto, di riprendere il pagamento dei premi ricorrenti ripristinando così le garanzie complete (riattivazione).

### **1.8 Rimborso delle quote (Riscatto totale o parziale)**

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può chiedere il rimborso totale delle quote riscattando la polizza (**riscatto totale**). L'operazione di riscatto totale non prevede penali ed il valore liquidabile, al lordo degli oneri fiscali, è pari al prodotto del numero di quote risultanti sul contratto alla data di richiesta per il loro valore

unitario valorizzato il 1° lunedì successivo alla data di richiesta stessa. Tale importo può pertanto risultare superiore ma anche inferiore alla somma dei premi complessivamente versati dal Contraente sino alla data della richiesta, salvo quanto previsto al punto 1.1 della presente nota informativa.

Il riscatto totale determina l'estinzione della polizza (garanzia base + garanzia accessoria) senza alcuna penale.

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può richiedere il rimborso anche soltanto di una parte delle quote risultanti sul contratto (**riscatto parziale**). Il numero di quote oggetto di riscatto non potrà essere inferiore a 100.

Se per effetto di riscatti parziali concessi il numero di quote residue sul contratto risulta inferiore a 100, la Società effettuerà, automaticamente, il riscatto totale del contratto.

La garanzia accessoria non prevede valore di riscatto.

### **1.9 Pagamenti della Società**

I pagamenti dovuti dalla Società, a qualsiasi titolo, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno, ovvero le somme dovute dalla Società non possono essere reclamate dopo un anno dalla data di scadenza del contratto.

L'articolo 16 delle condizioni contrattuali riporta la documentazione necessaria alla Società per effettuare i pagamenti conseguenti al riscatto, conversione del capitale liquidabile a scadenza in una delle forme di rendita indicate all'articolo 2 delle condizioni contrattuali, decesso dell'Assicurato.

### **1.10 Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta**

La proposta è revocabile fino a quando il contratto non sia stato concluso.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto al netto dell'imposta sulle assicurazioni e della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

La Società ha il diritto di trattenere dall'importo rimborsabile al Contraente lire 50.000, quale rimborso delle spese per gli oneri sostenuti in relazione all'emissione del contratto.

### **1.11 Informazioni su aspetti legali e regime fiscale applicabile**

#### **Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

#### **Imposta sui premi**

I premi pagati per contratti di assicurazione sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5% (misura in vigore alla data di redazione della presente nota).

#### **Detrazione fiscale dei premi**

Il Contraente ha diritto alla detrazione del premio versato dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato, nei limiti del plafond di detraibilità e della percentuale fissati dalla legge.



Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato.

Qualora il contratto abbia beneficiato della detrazione IRPEF, in caso di riscatto prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipulazione, è previsto, per legge, il recupero dei benefici fiscali goduti; pertanto, la Società opererà, in sede di liquidazione, una tassazione d'acconto con l'aliquota IRPEF riferibile al primo scaglione di reddito.

### **Tassazione delle somme assicurate**

Le somme corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita a Beneficiari Persone Fisiche:

- sono esenti dall'IRPEF;
- se percepite al di fuori di attività commerciali, sono soggette ad imposta, a titolo di ritenuta definitiva, pari al 12,5% sull'imponibile dato dalla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l'ammontare dei premi pagati. Se percepite, invece, nell'ambito di attività commerciali, viene effettuata analoga ritenuta a titolo d'acconto. Tale imponibile si riduce del 2% per ogni anno di permanenza nell'assicurazione eccedente i dieci. Ad esempio, considerando l'effetto economico a seguito di permanenza ultradecennale, dopo quindici anni il prelievo sarà pari al 11,25% e, dopo venti anni, al 10%;
- sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare, se corrisposte a titolo di rendita vitalizia.

### **1.12 Lingua utilizzabile e legislazione applicabile**

Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

### **1.13 Regole relative all'esame dei reclami**

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società, mediante comunicazione scritta, di cui riportiamo di seguito l'indirizzo:

**NOVARA VITA S. p. A. - Via V Dicembre 3 - 16121 – GENOVA**

che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma - 00193 Via del Quirinale 21, quale organo a ciò preposto.

### **1.14 Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96 (Area Industriale)**

#### **1. Finalità del trattamento dei dati**

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di preparazione, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri e di altre prestazioni attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo;
- c) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale di propri prodotti nonché allo svolgimento di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

#### **2. Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo di qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 1, comma 2, lett. b), della legge: raccolta; registrazione ed organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto / interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione / distruzione; sicurezza / protezione, comprese accessibilità / confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche e modalità strettamente connesse con le finalità di cui al punto 1 e sempre in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali in ottemperanza alle vigenti normative;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di incaricati del trattamento, nonché da società di servizi.

### **3. Conferimento dei dati**

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria (ad es. per antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo;
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti od alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere od alla gestione e liquidazione dei sinistri e di altre prestazioni attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali nei confronti dell'interessato stesso nonché dell'effettuazione di ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

### **4. Rifiuto di conferimento dei dati**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3 lett. a) e b), comporta l'impossibilità, in tutto o in parte, di concludere, gestire od eseguire i contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri ed altre prestazioni attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa;
- b) nel caso di cui al punto 3 lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali nei confronti dell'interessato, nonché di effettuare ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti nei confronti dell'interessato.

### **5. Comunicazione dei dati**

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1 lett. a) e b), e per essere sottoposti a trattamenti correlati aventi le medesime finalità od obbligatori per legge, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'interessato e la Società - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad es. banche e SIM); legali, periti ed autofficine; centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi a cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali; altre società di servizi; banche per la gestione dei servizi di pagamento;

ANIA – Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, la quale raccoglie ed elabora elementi, notizie e dati strumentali all’industria assicurativa; organismi consortili propri del settore assicurativo, quali: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime, per gestione e liquidazione dei sinistri, avarie e recuperi per conto e nell’interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Consorzi tra assicuratori grandine, i quali in base alle leggi sui rischi agricoli possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo; Consorzio Italiano di Assicurazioni Aereonautiche, per valutazione dei rischi aereonautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati – CIRT -, per valutazione dei rischi vita tarati e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID -, il quale gestisce la Convenzione per l’indennizzo diretto che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell’interesse ed in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r. c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente; Concordato Cauzione Credito 1994, per valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; Pool Italiano per l’assicurazione dei rischi atomici, per valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per valutazione dei rischi vita e malattia di soggetti Handicappati e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese Assicuratrici consorziate; Pool per l’assicurazione R.C. inquinamento, per valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; Ufficio Centrale Cambi - UCI - , il quale, in base all’articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n.990, emette e garantisce le carte verdi, gestisce i sinistri r. c. auto occorsi in Italia a cittadini stranieri con carta verde, emette polizze r. c. auto per la circolazione in Paesi non aderenti al sistema della carta verde; CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici -, la quale in base alle normative specifiche gestisce il Conto Consortile r. c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, il Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione, il CIRAS – Consorzio Italiano Rischi Agricoli Speciali e altri consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo ai sensi della legge 12 agosto 1982 n. 576; nonché ad altri soggetti quali: Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario centrale Infortuni, ai sensi del R. D. 23 marzo 1922, n. 387; Ministero dei trasporti e della navigazione – Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, in base all’art. 226 cod. stradale, gestisce l’Archivio nazionale dei veicoli e l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124; I.N.P.S., INPDAI, Ministero delle finanze – Anagrafe Tributaria, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

- b) i dati personali possono essere comunicati, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi / previdenziali, nonché per ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, a società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a società specializzate per informazione e promozione

commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti

## **6. Diffusione dei dati**

I dati personali **non** sono soggetti a diffusione.

## **7. Trasferimento dei dati all'estero**

- a) I dati personali possono essere trasferiti - per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e b), e per essere sottoposti a trattamenti correlati aventi le medesime finalità od obbligatori per legge, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'interessato e la Società – verso paesi dell'Unione europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea alle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. a);
- b) Inoltre i dati personali possono essere trasferiti, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali, nonché per ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea a società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori, agenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione.

## **8. Diritti dell'interessato**

L'art. 13 della legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

## **9. Titolare e responsabile/i del trattamento**

**Titolare** del trattamento è la **Novara Vita S. p. A.** con sede legale in **Novara, Via Negroni 12** e sede secondaria in **Genova, Via V Dicembre, 3.**

**Responsabili** del trattamento sono le funzioni responsabili delle Unità aziendali con sede legale in **Novara, Via Negroni 12** e sede secondaria in **Genova, Via V Dicembre, 3.**

I nominativi dei singoli responsabili sono eventualmente a disposizione presso la Direzione della Società, presso l'organizzazione periferica della Società stessa o presso il Registro pubblico tenuto dal predetto Garante.

## **2. Informazioni relative ai fondi interni “OVERLAND”, “FUTURA” e “TECHNOLOGY”**

### **2.1 Scelta del fondo interno: attività finanziaria e profilo di sicurezza/rendimento**

All'atto della sottoscrizione della proposta il Contraente deve scegliere il fondo interno in cui verranno investiti i premi versati.

E' fondamentale valutare attentamente la tipologia delle attività finanziarie in cui i fondi interni possono investire, con i relativi limiti, per apprezzarne i diversi profili di sicurezza/rendimento e, quindi, per scegliere la gestione più rispondente alle proprie esigenze, in rapporto anche all'orizzonte temporale dell'investimento assicurativo/finanziario.

Di seguito vengono indicati i limiti minimi e massimi entro i quali ciascun fondo interno può investire nelle diverse tipologie di attività finanziarie.

| Tipologia di attività finanziarie                                    | OVERLAND              |         | FUTURA |         | TECHNOLOGY |         |
|--|-----------------------|---------|--------|---------|------------|---------|
|  | Linea di investimento |         |        |         |            |         |
|  | minimo                | massimo | minimo | massimo | minimo     | massimo |
| Fondi obbligazionari/monetari<br>+ eventuale componente di liquidità | 60%                   | 100%    | 0%     | 20%     | 0%         | 20%     |
| Fondi azionari/specializzati   | 0%                    | 40%     | 80%    | 100%    | 80%        | 100%    |

Il fondo interno “OVERLAND” è certamente più adatto ad un investitore che preferisce la certezza di un investimento “tranquillo”, il fondo interno “FUTURA” è più adatto ad un investitore “aggressivo”, mentre il fondo interno “TECHNOLOGY” è più adatto ad un investitore” molto aggressivo”.

Il grafico sotto riportato riproduce l’andamento dei valori delle quote delle principali attività finanziarie componenti i fondi interni negli ultimi 5 anni. E’ evidente tuttavia che non vi è certezza di eguali risultati per il futuro.

## 2.2 Patrimonio netto del fondo interno e valore unitario delle quote

Il patrimonio netto è costituito dalle attività finanziarie in cui ciascun fondo interno ha investito, al netto delle eventuali passività, valutate a valore corrente con i criteri descritti all’articolo 4 del relativo Regolamento.

Il patrimonio netto di ciascun fondo interno è suddiviso in quote, tutte di eguale valore e con eguali diritti.

Il valore unitario delle quote viene determinato *settimanalmente* secondo quanto precisato all’articolo 4 del Regolamento e viene pubblicato sui principali quotidiani economici.

## 2.3 Trasferimento tra fondi interni

Trascorso un anno dalla decorrenza di polizza, il Contraente può chiedere il trasferimento totale delle quote dal fondo interno cui è collegata la polizza “BPN UNIT MILLENNIO” ad altro mediante richiesta scritta indirizzata alla Società.

Il trasferimento tra i fondi interni collegati a “BPN UNIT MILLENNIO”, la conseguente conversione delle quote disinvestite e reinvestite nel nuovo fondo interno viene effettuata in base al corrispondente valore unitario valorizzato il 1° lunedì successivo alla data di richiesta. I versamenti successivi alla conversione andranno ad acquisire quote del nuovo fondo interno scelto. La copertura accessoria non viene in alcun modo modificata dai trasferimenti tra fondi interni collegati a “BPN UNIT MILLENNIO”.

## 2.4 Oneri a carico dei fondi interni collegati a “BPN UNIT MILLENNIO”

E’ a carico dei fondi interni – come previsto all’articolo 4 dei relativi Regolamenti – una commissione annua di gestione – a favore della Società – in percentuale del patrimonio gestito. I livelli massimi sono riportati nel prospetto che segue:

| FONDO INTERNO | Commissione annua massima |
|---------------|---------------------------|
| OVERLAND      | 0,50%                     |
| FUTURA        | 0,50%                     |
| TECHNOLOGY    | 1,00%                     |

## INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

## RELATIVE ALLA SOCIETA'

La Società comunicherà, tempestivamente e per iscritto, al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

## RELATIVE AL CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare, entro 30 giorni dalla data di valorizzazione, il numero di quote risultanti sul contratto in relazione al premio corrisposto, unitamente all'indicazione delle modalità di determinazione.

La Società si impegna, inoltre, a comunicare, annualmente, un riepilogo al 31 dicembre, in cui figureranno la sintesi delle prestazioni assicurative e le movimentazioni effettuate nell'anno.


A richiesta del Contraente, da inoltrare per iscritto, la Società fornirà altresì sollecitamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

Tutte le informazioni relative al contratto saranno indirizzate dalla Società al domicilio del Contraente in base a quanto riportato sul contratto, ovvero su eventuale successiva appendice di variazione.

## SEZIONE ESEMPLIFICATIVA

### GRAFICO DELL'ANDAMENTO DEGLI OICR COMPONENTI I FONDI INTERNI

Il grafico riproduce l'andamento dei valori delle quote delle principali attività finanziarie componenti i fondi interni. E' evidente, tuttavia, che non vi è certezza di eguali risultati per il futuro.



## PROGETTI ESEMPLIFICATIVI

Gli esempi di seguito riportati evidenziano la ripartizione del premio lordo fra componente finanziaria investita nel fondo interno e componente destinata a finanziare la garanzia accessoria.

| ETA' | PREMIO LORDO  | SESSO | FONDO INTERNO OVERLAND |                        | FONDO INTERNO FUTURA |                      | FONDO INTERNO TECHNOLOGY |                          |
|------|---------------|-------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |               |       | INVESTIMENTO IN:       |                        | INVESTIMENTO IN:     |                      | INVESTIMENTO IN:         |                          |
|      |               |       | GARANZIA ACCESSORIA    | FONDO INTERNO OVERLAND | GARANZIA ACCESSORIA  | FONDO INTERNO FUTURA | GARANZIA ACCESSORIA      | FONDO INTERNO TECHNOLOGY |
|      |               |       | CAP. 10 MLN            | OVERLAND               | CAP. 10 MLN          | FUTURA               | CAP. 10 MLN              | TECHNOLOGY               |
| 18   | 2.400.000     | M     | 10.590                 | 2.166.034              | 10.590               | 2.165.709            | 10.590                   | 2.157.413                |
|      | 10.000.000    | M     | 10.590                 | 9.202.899              | 10.590               | 9.201.520            | 10.590                   | 9.166.271                |
|      | 150.000.000   | M     | 10.590                 | 139.560.107            | 10.590               | 139.539.197          | 10.590                   | 139.004.644              |
|      | 300.000.000   | M     | 10.590                 | 280.638.301            | 10.590               | 280.596.253          | 10.590                   | 279.521.332              |
|      | 500.000.000   | M     | 10.590                 | 472.640.941            | 10.590               | 472.570.126          | 10.590                   | 470.759.783              |
|      | 700.000.000   | M     | 10.590                 | 665.131.137            | 10.590               | 665.031.482          | 10.590                   | 662.483.849              |
| 25   | 2.400.000     | M     | 13.420                 | 2.163.207              | 13.420               | 2.162.883            | 13.420                   | 2.154.597                |
|      | 10.000.000    | M     | 13.420                 | 9.200.072              | 13.420               | 9.198.694            | 13.420                   | 9.163.455                |
|      | 150.000.000   | M     | 13.420                 | 139.557.280            | 13.420               | 139.536.370          | 13.420                   | 139.001.828              |
|      | 300.000.000   | M     | 13.420                 | 280.635.474            | 13.420               | 280.593.427          | 13.420                   | 279.518.516              |
|      | 500.000.000   | M     | 13.420                 | 472.638.114            | 13.420               | 472.567.300          | 13.420                   | 470.756.967              |
|      | 700.000.000   | M     | 13.420                 | 665.128.310            | 13.420               | 665.028.655          | 13.420                   | 662.481.033              |
| 30   | 2.400.000     | M     | 15.200                 | 2.161.429              | 15.200               | 2.161.105            | 15.200                   | 2.152.826                |
|      | 10.000.000    | M     | 15.200                 | 9.198.294              | 15.200               | 9.196.916            | 15.200                   | 9.161.684                |
|      | 150.000.000   | M     | 15.200                 | 139.555.501            | 15.200               | 139.534.592          | 15.200                   | 139.000.057              |
|      | 300.000.000   | M     | 15.200                 | 280.633.695            | 15.200               | 280.591.649          | 15.200                   | 279.516.745              |
|      | 500.000.000   | M     | 15.200                 | 472.636.336            | 15.200               | 472.565.522          | 15.200                   | 470.755.196              |
|      | 700.000.000   | M     | 15.200                 | 665.126.531            | 15.200               | 665.026.877          | 15.200                   | 662.479.262              |
| 40   | 2.400.000     | M     | 20.300                 | 2.156.334              | 20.300               | 2.156.011            | 20.300                   | 2.147.751                |
|      | 10.000.000    | M     | 20.300                 | 9.193.199              | 20.300               | 9.191.821            | 20.300                   | 9.156.609                |
|      | 150.000.000   | M     | 20.300                 | 139.550.407            | 20.300               | 139.529.498          | 20.300                   | 138.994.982              |
|      | 300.000.000   | M     | 20.300                 | 280.628.600            | 20.300               | 280.586.554          | 20.300                   | 279.511.671              |
|      | 500.000.000   | M     | 20.300                 | 472.631.241            | 20.300               | 472.560.428          | 20.300                   | 470.750.121              |
|      | 700.000.000   | M     | 20.300                 | 665.121.437            | 20.300               | 665.021.783          | 20.300                   | 662.474.187              |
| 50   | 2.400.000     | M     | 20.300                 | 955.075.146            | 20.300               | 954.932.049          | 20.300                   | 951.273.852              |
|      | 2.400.000     | M     | 54.610                 | 2.122.058              | 54.610               | 2.121.740            | 54.610                   | 2.113.612                |
|      | 10.000.000    | M     | 54.610                 | 9.158.923              | 54.610               | 9.157.551            | 54.610                   | 9.122.470                |
|      | 150.000.000   | M     | 54.610                 | 139.516.131            | 54.610               | 139.495.227          | 54.610                   | 138.960.843              |
|      | 300.000.000   | M     | 54.610                 | 280.594.325            | 54.610               | 280.552.284          | 54.610                   | 279.477.531              |
|      | 500.000.000   | M     | 54.610                 | 472.596.965            | 54.610               | 472.526.157          | 54.610                   | 470.715.982              |
| 60   | 2.400.000     | M     | 54.610                 | 665.087.161            | 54.610               | 664.987.512          | 54.610                   | 662.440.048              |
|      | 2.400.000     | M     | 54.610                 | 955.040.870            | 54.610               | 954.897.779          | 54.610                   | 951.239.712              |
|      | 2.400.000     | M     | 160.600                | 2.016.174              | 160.600              | 2.015.872            | 160.600                  | 2.008.149                |
|      | 10.000.000    | M     | 160.600                | 9.053.039              | 160.600              | 9.051.683            | 160.600                  | 9.017.007                |
|      | 150.000.000   | M     | 160.600                | 139.410.247            | 160.600              | 139.389.359          | 160.600                  | 138.855.380              |
|      | 300.000.000   | M     | 160.600                | 280.488.441            | 160.600              | 280.446.416          | 160.600                  | 279.372.069              |
| 70   | 2.400.000     | M     | 160.600                | 472.491.081            | 160.600              | 472.420.289          | 160.600                  | 470.610.519              |
|      | 2.400.000     | M     | 160.600                | 664.981.277            | 160.600              | 664.881.644          | 160.600                  | 662.334.585              |
|      | 2.400.000     | M     | 160.600                | 954.934.986            | 160.600              | 954.791.910          | 160.600                  | 951.134.250              |
|      | 2.400.000     | M     | 393.170                | 1.783.836              | 393.170              | 1.783.569            | 393.170                  | 1.776.736                |
|      | 10.000.000    | M     | 393.170                | 8.820.701              | 393.170              | 8.819.380            | 393.170                  | 8.785.594                |
|      | 150.000.000   | M     | 393.170                | 139.177.909            | 393.170              | 139.157.056          | 393.170                  | 138.623.967              |
| 70   | 300.000.000   | M     | 393.170                | 280.256.103            | 393.170              | 280.214.113          | 393.170                  | 279.140.656              |
|      | 500.000.000   | M     | 393.170                | 472.258.743            | 393.170              | 472.187.986          | 393.170                  | 470.379.106              |
|      | 700.000.000   | M     | 393.170                | 664.748.939            | 393.170              | 664.649.341          | 393.170                  | 662.103.172              |
|      | 1.000.000.000 | M     | 393.170                | 954.702.648            | 393.170              | 954.559.607          | 393.170                  | 950.902.837              |

|      |               |       | FONDO INTERNO<br>OVERLAND |             | FONDO INTERNO<br>FUTURA |             | FONDO INTERNO<br>TECHNOLOGY |             |
|------|---------------|-------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| ETA' | PREMIO        | SESSO | INVESTIMENTO IN:          |             | INVESTIMENTO IN:        |             | INVESTIMENTO IN:            |             |
|      | LORDO         |       | GARANZIA                  | FONDO       | GARANZIA                | FONDO       | GARANZIA                    | FONDO       |
|      |               |       | ACCESSORIA                | INTERNO     | ACCESSORIA              | INTERNO     | ACCESSORIA                  | INTERNO     |
|      |               |       | CAP. 10 MLN               | OVERLAND    | CAP. 10 MLN             | FUTURA      | CAP. 10 MLN                 | TECHNOLOGY  |
| 18   | 2.400.000     | F     | 2.970                     | 2.173.646   | 2.970                   | 2.173.321   | 2.970                       | 2.164.995   |
|      | 10.000.000    | F     | 2.970                     | 9.210.511   | 2.970                   | 9.209.131   | 2.970                       | 9.173.853   |
|      | 150.000.000   | F     | 2.970                     | 139.567.719 | 2.970                   | 139.546.808 | 2.970                       | 139.012.226 |
|      | 300.000.000   | F     | 2.970                     | 280.645.913 | 2.970                   | 280.603.865 | 2.970                       | 279.528.914 |
|      | 500.000.000   | F     | 2.970                     | 472.648.553 | 2.970                   | 472.577.738 | 2.970                       | 470.767.365 |
|      | 700.000.000   | F     | 2.970                     | 665.138.749 | 2.970                   | 665.039.093 | 2.970                       | 662.491.431 |
|      | 1.000.000.000 | F     | 2.970                     | 955.092.459 | 2.970                   | 954.949.359 | 2.970                       | 951.291.096 |
| 25   | 2.400.000     | F     | 4.310                     | 2.172.308   | 4.310                   | 2.171.982   | 4.310                       | 2.163.662   |
|      | 10.000.000    | F     | 4.310                     | 9.209.173   | 4.310                   | 9.207.793   | 4.310                       | 9.172.519   |
|      | 150.000.000   | F     | 4.310                     | 139.566.381 | 4.310                   | 139.545.470 | 4.310                       | 139.010.893 |
|      | 300.000.000   | F     | 4.310                     | 280.644.574 | 4.310                   | 280.602.526 | 4.310                       | 279.527.581 |
|      | 500.000.000   | F     | 4.310                     | 472.647.215 | 4.310                   | 472.576.399 | 4.310                       | 470.766.032 |
|      | 700.000.000   | F     | 4.310                     | 665.137.411 | 4.310                   | 665.037.755 | 4.310                       | 662.490.098 |
|      | 1.000.000.000 | F     | 4.310                     | 955.091.120 | 4.310                   | 954.948.021 | 4.310                       | 951.289.762 |
| 30   | 2.400.000     | F     | 5.540                     | 2.171.079   | 5.540                   | 2.170.754   | 5.540                       | 2.162.438   |
|      | 10.000.000    | F     | 5.540                     | 9.207.944   | 5.540                   | 9.206.564   | 5.540                       | 9.171.296   |
|      | 150.000.000   | F     | 5.540                     | 139.565.152 | 5.540                   | 139.544.241 | 5.540                       | 139.009.669 |
|      | 300.000.000   | F     | 5.540                     | 280.643.346 | 5.540                   | 280.601.298 | 5.540                       | 279.526.357 |
|      | 500.000.000   | F     | 5.540                     | 472.645.986 | 5.540                   | 472.575.171 | 5.540                       | 470.764.808 |
|      | 700.000.000   | F     | 5.540                     | 665.136.182 | 5.540                   | 665.036.526 | 5.540                       | 662.488.874 |
|      | 1.000.000.000 | F     | 5.540                     | 955.089.891 | 5.540                   | 954.946.792 | 5.540                       | 951.288.538 |
| 40   | 2.400.000     | F     | 10.480                    | 2.166.144   | 10.480                  | 2.165.819   | 10.480                      | 2.157.522   |
|      | 10.000.000    | F     | 10.480                    | 9.203.009   | 10.480                  | 9.201.630   | 10.480                      | 9.166.380   |
|      | 150.000.000   | F     | 10.480                    | 139.560.217 | 10.480                  | 139.539.307 | 10.480                      | 139.004.753 |
|      | 300.000.000   | F     | 10.480                    | 280.638.411 | 10.480                  | 280.596.363 | 10.480                      | 279.521.442 |
|      | 500.000.000   | F     | 10.480                    | 472.641.051 | 10.480                  | 472.570.236 | 10.480                      | 470.759.893 |
|      | 700.000.000   | F     | 10.480                    | 665.131.247 | 10.480                  | 665.031.592 | 10.480                      | 662.483.958 |
|      | 1.000.000.000 | F     | 10.480                    | 955.084.956 | 10.480                  | 954.941.858 | 10.480                      | 951.283.623 |
| 50   | 2.400.000     | F     | 26.660                    | 2.149.980   | 26.660                  | 2.149.658   | 26.660                      | 2.141.423   |
|      | 10.000.000    | F     | 26.660                    | 9.186.845   | 26.660                  | 9.185.469   | 26.660                      | 9.150.281   |
|      | 150.000.000   | F     | 26.660                    | 139.544.053 | 26.660                  | 139.523.145 | 26.660                      | 138.988.654 |
|      | 300.000.000   | F     | 26.660                    | 280.622.247 | 26.660                  | 280.580.202 | 26.660                      | 279.505.342 |
|      | 500.000.000   | F     | 26.660                    | 472.624.887 | 26.660                  | 472.554.075 | 26.660                      | 470.743.793 |
|      | 700.000.000   | F     | 26.660                    | 665.115.083 | 26.660                  | 665.015.430 | 26.660                      | 662.467.859 |
|      | 1.000.000.000 | F     | 26.660                    | 955.068.792 | 26.660                  | 954.925.696 | 26.660                      | 951.267.523 |
| 60   | 2.400.000     | F     | 68.140                    | 2.108.541   | 68.140                  | 2.108.226   | 68.140                      | 2.100.149   |
|      | 10.000.000    | F     | 68.140                    | 9.145.407   | 68.140                  | 9.144.036   | 68.140                      | 9.109.007   |
|      | 150.000.000   | F     | 68.140                    | 139.502.614 | 68.140                  | 139.481.713 | 68.140                      | 138.947.380 |
|      | 300.000.000   | F     | 68.140                    | 280.580.808 | 68.140                  | 280.538.769 | 68.140                      | 279.464.069 |
|      | 500.000.000   | F     | 68.140                    | 472.583.449 | 68.140                  | 472.512.642 | 68.140                      | 470.702.519 |
|      | 700.000.000   | F     | 68.140                    | 665.073.644 | 68.140                  | 664.973.998 | 68.140                      | 662.426.585 |
|      | 1.000.000.000 | F     | 68.140                    | 955.027.354 | 68.140                  | 954.884.264 | 68.140                      | 951.226.250 |
| 70   | 2.400.000     | F     | 200.460                   | 1.976.354   | 200.460                 | 1.976.058   | 200.460                     | 1.968.488   |
|      | 10.000.000    | F     | 200.460                   | 9.013.219   | 200.460                 | 9.011.868   | 200.460                     | 8.977.345   |
|      | 150.000.000   | F     | 200.460                   | 139.370.427 | 200.460                 | 139.349.545 | 200.460                     | 138.815.718 |
|      | 300.000.000   | F     | 200.460                   | 280.448.620 | 200.460                 | 280.406.601 | 200.460                     | 279.332.407 |
|      | 500.000.000   | F     | 200.460                   | 472.451.261 | 200.460                 | 472.380.474 | 200.460                     | 470.570.858 |
|      | 700.000.000   | F     | 200.460                   | 664.941.457 | 200.460                 | 664.841.830 | 200.460                     | 662.294.923 |
|      | 1.000.000.000 | F     | 200.460                   | 954.895.166 | 200.460                 | 954.752.096 | 200.460                     | 951.094.588 |



